REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 18
DEL 18 GIUGNO 2021
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 24
DEL 16 GIUGNO 2021

SO 18

Anno LVIII S.O. n. 18

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale



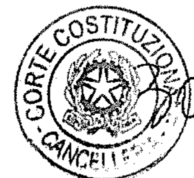
Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

21_SO18_2_CORTE COST ORD 94-2021_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Ordinanza del Tribunale di Udine 2ª sezione civile 16 marzo 2021, n. 94 Reg. ord. 2021 - Dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 nonies, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.) e s.m.i. - Pubblicazione ai sensi dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87



N. 94 Reg. ordinanze 2021
Ordinanza del 16 marzo 2021 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Serena Marzio c/Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione



TRIBUNALE DI UDINE

- 2ª sezione civile -

Ordinanza

16 MAR. 2021

Il Tribunale di Udine, 2ª sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Venier — *Presidente;*

dott. Andrea Zuliani — *Giudice rel.;*

dott. Gianmarco Calienno — *Giudice;*

nel causa iscritta al n° 4046/2019 R.A.C.C. promossa da

- **Marzio SERENA,** con avvocati Daniele Compagnone, Giulio Mosetti e Jasmina Milosavljevic,

contro

- **"Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione",** con l'avvocato Roberto Paviotti,

avente ad **oggetto:** opposizione allo stato passivo *ex* artt. 98 e 209 legge fall.;

rilevato che Marzio Serena – vantando un credito per rimborso spese legali sostenute in vari procedimenti in cui venne coinvolto quale dirigente del consorzio e invocando le previsioni in tal senso del contratto collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro – ha chiesto al commissario liquidatore, dott. Marco Pezzetta, di essere ammesso al





passivo del "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno", ente pubblico economico posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia dell'11.11.2016;

rilevato che, a fronte del rifiuto opposto dal commissario liquidatore, Marzio Serena ha proposto la presente opposizione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 209 e 98 legge fall. (v. Cass. s.u. 26.3.2015, n° 6060);

rilevato che il commissario liquidatore si è costituito per resistere all'opposizione, ritenendo insussistente il credito vantato dal ricorrente;

dato atto che questo tribunale ha rilevato d'ufficio, e sottoposto al contraddittorio delle parti (art. 101, comma 1°, c.p.c.), la questione pregiudiziale della possibile illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18.1.1999, n° 3 ("Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale") – laddove prevede che "In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa" – per violazione dell'art. 117, comma 2°, lett. *l)*, Cost., secondo il quale lo Stato "ha legislazione esclusiva" in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile";

lette le memorie depositate dalle parti nel termine concesso e dato atto che parte ricorrente ha condiviso l'opinione secondo cui si pone una questione di illegittimità costituzionale non manifestamente infondata, mentre parte resistente si è rimessa alla valutazione del





tribunale, essendole peraltro noto che questo collegio ha già rimesso la questione alla Corte costituzionale con ordinanza pronunciata in altro procedimento in cui è parte la medesima procedura concorsuale;

ritenuto, con riguardo alla **non manifesta infondatezza**, che:

a) la legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18.1.1999, n° 3 contiene la "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale"; l'art. 14 della legge concerne, in particolare, la vigilanza della giunta regionale su tali enti pubblici economici; il comma 5-*nonies* dell'art. 14, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. *a)*, della legge regionale 11.8.2016, n° 14 e poi modificato dall'art. 64, comma 2, della legge regionale 4.8.2017, n° 31, dispone testualmente: "Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa";

b) proprio nell'ultimo periodo del comma è contenuta la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, perché l'art. 117, comma 2°, lett. *l)*, Cost., attribuisce allo Stato la "legislazione esclusiva" in materia di "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento civile",



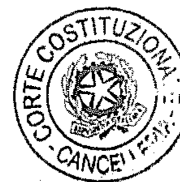


33

mentre l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta sensibili mutamenti, e limitazioni, alla tutela giurisdizionale dei creditori, ivi compresi il divieto di azioni esecutive individuali e la necessità di sottostare alle speciali forme dell'accertamento del passivo (artt. 201, 51 e 52 legge fall.);

c) il medesimo sospetto è stato prospettato negli stessi termini, ed è stato risolto in senso affermativo dalla Corte costituzionale, con riferimento ad analoghe disposizioni di altri enti regionali (art. 11, comma 3-*bis*, della legge della Regione Puglia 9.12.2002, n° 20, dichiarata incostituzionale con sentenza 6.2.2007, n° 25; art. 1 della legge della Regione Calabria 25.11.2019, n° 47, dichiarata incostituzionale dalla recentissima sentenza 17.2.2021, n° 22, nella quale è contenuta anche la segnalazione "che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale"; segnalazione che implica l'auspicio di un intervento del legislatore nazionale, in mancanza del quale l'unica soluzione alternativa percorribile *de jure condito* parrebbe essere la, pur controversa, applicazione a questi enti pubblici delle "procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", introdotte per "porre rimedio" a tutte le "situazioni ... non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate" nella legge 27.1.2012, n° 3);





d) sebbene approvato con legge costituzionale, in quanto volto a stabilire "forme e condizioni particolari di autonomia" (art. 116, comma 1°, Cost.), lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (legge cost. 31.1.1963, n° 1) non prevede alcuna deroga alla potestà legislativa esclusiva dello Stato disposta dal citato art. 117, comma 2°, lett. *l)*, Cost.;

e) per ogni più approfondita e dettagliata considerazione sui termini in cui si pone la questione di illegittimità costituzionale è sufficiente il rinvio all'ordinanza di questo tribunale 10-29.12.2020, con cui la medesima questione è stata già rimessa alla Corte costituzionale;

ritenuto, per quanto riguarda la **rilevanza della questione** nel presente processo, che:

a) si tratta di procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione del credito vantato dal ricorrente al passivo della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa;

b) qualora fosse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in forza della quale è stata aperta la liquidazione coatta amministrativa, verrebbe meno il presupposto legittimante anche del presente processo di accertamento dello stato passivo, con conseguente improponibilità della domanda nella forma in cui è stata svolta;

c) in altri termini, dalla legittimità della norma di legge regionale dipendono la validità e l'efficacia del provvedimento amministrativo che ha aperto la liquidazione coatta amministrativa e che sta ancora





producendo i suoi effetti, uno dei quali è la pendenza del presente processo e la possibilità che esso giunga ad una decisione di merito;

P. Q. M.

visto l'art. 134 Cost.;

visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11.3.1953, n° 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 5-*nonies*, della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18.1.1999, n° 3, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. *a)*, della legge regionale 11.8.2016, n° 14, e modificato dall'art. 64, comma 2, della legge regionale 4.8.2017, n° 31, in riferimento all'art.117, comma 2°, lett. *l)*, Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali nonché di ordinamento civile;

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia;

ordina che la presente ordinanza sia comunicata dalla cancelleria al Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Udine, 25.2.2021. *Il Presidente.*

(dott. Francesco Venier)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali